



**D.T VII – DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA  
UFFICIO DEI MONOPOLI  
PALERMO**

Prot. n. come da segnatura di protocollo

Palermo, come da segnatura

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO**

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Considerato** che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, così come modificato dal D.M. n. 51 del 12.02.2021, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30.09.2021, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 4 della Legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011;

**Rilevato** come il prefato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

**Vista** la LIUA-DG inerente le "Linee di Indirizzo per l'Uniformità dell'Azione amministrativa - regime transitorio in materia di distribuzione e vendita dei prodotti da fumo", prot. 43828/RU del 30.11.2020;

**Viste** le modifiche alla previgente disciplina introdotta dal D.M. n. 51/2021;

Vista, altresì, la circolare n 28/2021 della Direzione Centrale Tabacchi prot. n. 264541/RU del 22.07.2021;

**Considerato** che, alla luce delle significative modifiche apportate, cui sopra è cenno, rispetto alle previgenti disposizioni normative e regolamentari cui l'Ufficio si è attenuto nel predisporre lo schema di piano, si rende necessario procedere alla contestuale revisione delle segnalazioni rientranti nell'iter istruttorio per la formulazione dello schema di piano;

**Tenuto** conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30 settembre 2021 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e di saturazione di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013 come modificato dal D.M. 51/2021;

**Considerato** che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

**Visto** lo schema di piano provvisorio pubblicato, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.M. n. 38/2013, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia Area Monopoli in data 05.10.2021 al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L 241/90;

**Preso atto** che nei venti giorni liberi successivi alla data di pubblicazione dello schema di piano di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'art 10, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state presentate allo scrivente Ufficio apposite memorie difensive formulate dal sig Turrisi Rosario con nota del 25.10.2021 ed assunta al protocollo con n. 62088;

**Ritenute** irrilevanti le osservazioni presentate per le proposte non accolte relative ai comuni di Fiumefreddo di Sicilia (CT) e Calatabiano (CT) in quanto Comuni per i quali è stato superato il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti previsto dall'art 2 comma 3 del D.M. 38/2013 e s.m.i.;

**Considerato** che alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di confermare e definire lo schema di piano formulato con prot. 7075 del 04.10.2021 e pubblicato in data 05.10.2021

## DISPONE

l'insussistenza dei presupposti per predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel I° semestre 2022, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

IL DIRIGENTE  
Margherita FARINA  
firmato digitalmente